



Originale

# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 29/04/2021

### OGGETTO:

**Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe anno 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome e Nome	Presente
1. BODONI Paolo - Sindaco	Sì
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. DASSETTO Walter - Assessore	Sì
4. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
5. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
6. BARBIERE Simone - Consigliere	Sì
7. MOSCHINI Silvia - Consigliere	Sì
8. SCARDINO Katuscia - Consigliere	No
9. TORTORI Patrizia - Consigliere	Sì
10. DELUCA Giuseppe - Consigliere	Sì
11. MULTARI Antonia - Consigliere	Sì
12. VOLPATTO Marco - Consigliere	Sì
13. DURANTE Monica - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto.

Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## SETTORE Tributi

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe anno 2021.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 295 del 19/04/2021, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

""Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

*"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*

- ai sensi del comma 847 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stato disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

Viste le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

*"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n.160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2001 e, da ultimo, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013 e deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/11/2014;
- Regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 24/06/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2005;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2021 ad oggetto "*Istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina provvisoria.*";

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, che prevede "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*";

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del Comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione;
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del Comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione;
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie definendo i criteri per la determinazione delle tariffe, le categorie del territorio, le competenze della Giunta Comunale. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni, riduzioni e maggiorazioni;
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/93 fino al 1° dicembre 2021;
- TITOLO VI: disciplina le modalità ed i termini della riscossione ordinaria e coattiva, l'accertamento esecutivo patrimoniale ed il sistema di indennità e sanzioni definite dalla Legge n. 160/2019;
- TITOLO VII: individua particolari tipologie di occupazioni quali le occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici, le occupazioni dello spettacolo viaggiante, le occupazioni a sviluppo progressivo, le occupazioni in prossimità del Palazzo Municipale, le occupazioni per attività edili,

- le occupazioni con contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti, le occupazioni per attività di propaganda elettorale, le occupazioni con dehors e le occupazioni con serbatoi;
- TOTOLO VIII: disciplina delle disposizioni finali e del regime transitorio;  
Allegato A: rappresentazione grafica delle strade, aree e spazi pubblici;  
Allegato B: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini delle occupazioni di suolo pubblico;  
Allegato C: determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe;  
Allegato D: individuazione zone per occupazioni di suolo pubblico in prossimità del Palazzo Municipale;  
Allegato E: planimetria addensamento commerciale A1:

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del nuovo canone, di natura patrimoniale, al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Preso atto che le tariffe sono state determinate con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 8837 residenti per cui le tariffe standard di riferimento risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge n. 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge n. 160/2019: € 0,60

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2020 alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle tariffe e al canone sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe riportate nell'allegato C) del regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge n.160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4 del D.L. 22/03/2021, n. 41, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 marzo al 30 aprile 2021;

Vista, inoltre, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto che anche la disciplina regolamentare del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020 ad oggetto "Provvedimenti in merito all'istituzione ed alla gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 e da 837 a 847 della Legge 27.12.2019, n. 160. Determinazioni.";

Visto il contratto tra il Comune di Brandizzo e la Società M.T. spa di Santarcangelo di Romagna (RN), stipulato su MEPA in data 22/02/2021 trattativa n. 1594041, con il quale veniva affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

#### PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 1 commi 816-836 della Legge n. 160/2019, composto da n. 55 articoli, comprensivo degli allegati A), B), C), D) e E), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della Legge n. 160/2019, come riportate nell'allegato C) del regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che per gli anni successivi al 2021 si procederà con deliberazione della Giunta Comunale alla definizione delle tariffe del canone, nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;

5) di pubblicare il regolamento contenuto nel presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;

6) di dare atto che il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ha efficacia dal 1° gennaio 2021;

7) di disporre che il Regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013 e deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/11/2014 e il Regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 24/06/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2005, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle fattispecie realizzate fino al 31 dicembre 2020;

8) di dichiarare, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000."""

\* \* \*

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Tributi parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 4/2021;

Con voti favorevoli unanimi (12), espressi palesemente per alzata di mano

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi (12), espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
BODONI Paolo

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
BOVENZI Dott. Umberto